



TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Il giudice dr. Marcello Cozzolino,

vista la richiesta di liquidazione dei beni ex art. 14ter l.n. 3/2012, depositata in data 17.06.2021, integrata il 09.07.2021 ed il 14.07.2021, nell'interesse della sig.ra [REDACTED],

rilevato che la richiedente, almeno allo stato degli atti, risulta essere in stato di sovraindebitamento, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l.n. 3/2012, e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di cui al capo II della l. n. 3/2012,

rilevato che la domanda è stata presentata al tribunale competente, ai sensi dell'art. 9 comma 1 l. n. 3/2012, ed è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della medesima legge (elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, attestazione sulla fattibilità del piano, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del richiedente e della sua famiglia, indicazione della composizione del suo nucleo familiare, corredata dal certificato dello stato di famiglia, scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con attestazione di conformità all'originale)

letti l'inventario dei beni, e la relazione dell'organismo di composizione della crisi, contenente le indicazioni di cui alle lettere da a) a e) del comma 3 dell'art. 14ter l. n. 3/2012

preso atto del fatto che l'organismo di composizione della crisi ha fornito le notizie di cui all'art. 14ter comma 4 l. n. 3/2012

ritenuta l'ammissibilità della richiesta, dato che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore,

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione

nomina liquidatore l'avv. Diego Bracciale

dichiara che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi 2 e 3 c.c.

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di liquidazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per giorni 15 sul sito internet del Tribunale di Chieti

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore

autorizza la [REDACTED] a utilizzare l'immobile di cui ha chiesto la liquidazione, sino a quando quest'ultima non avvenga

dispone che i crediti di cui all'art. 14ter comma 6 lettera b) l. n. 3/2012 siano compresi nella liquidazione nella misura eccedente l'importo mensile di € 790,00, fino alla liquidazione dell'immobile appartenente alla [REDACTED], successivamente alla quale la retribuzione, per la parte eccedentaria rispetto al predetto importo di € 790,00 mensili, dovrà essere da ella destinata al reperimento di altra sistemazione abitativa

Si comunichi

Chieti, li 19.07.2021

IL GIUDICE
Dott. Marcello Cozzolino